



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE

Via Libertini, 3 - 73100 Lecce - Tel. 0832/258611 - 0832/258636
protocollo@accademialecce.it - accademiabelleartilecce@pec.it

Il Presidente

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche ed integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici;

VISTO il D.M. 3 luglio 2009, n. 89 con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di Belle Arti;

VISTO il D.M. n. 123 del 30 settembre 2009, con il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello delle Accademie di Belle Arti;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Lecce (d'ora in avanti "Accademia"), approvato con D.D. dal M.I.U.R./AFAM n. 498 del 02 dicembre 2005

VISTI il Regolamento Didattico approvato con D.D.G MIUR. n 3068 del 23.12.2017 – ed in particolare gli art. 35 e 36 che ne disciplinano l'organizzazione interna, le rispettive funzioni e competenze, nonché le modalità di istituzione e funzionamento di ognuna di esse;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 229 - MIUR/AFAM del 1 dicembre 2010;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 154 del 26.03.2018;

VISTA la Delibera del C.d.A 23 del 11.05.2018

Emana

il Regolamento Elettorale delle Strutture Didattiche

Art. 1 – Responsabili delle Strutture Didattiche .

Con Decreto del Direttore sono indette elezioni dei Responsabili dei Dipartimenti e delle Scuole:

1- Dip. Arti Visive

Scuole di: Decorazione; Grafica; Pittura; Scultura

2- Dip. Progettazione e Arti Applicate;

Scuole di: Scenografia;

Art. 2 – Indizione delle Elezioni

Le elezioni dei Responsabili dei Dipartimenti e delle Scuole sono indette dal Direttore in carica, con apposito decreto, il quale specifica il calendario degli adempimenti delle operazioni elettorali.

La data delle elezioni è altresì pubblicizzata in forma idonea attraverso l'Albo Pretorio dell'Istituto.

Art. 3 - Modalità di Afferenza

Fino a quando non saranno emanate le norme ministeriali, la composizione del Consiglio di Corso, del Consiglio di Scuola e dei Consigli di Dipartimento, obbedisce alla regola per la quale ciascun docente afferisce ad una delle 5 scuole che a loro volta compongono i 2 dipartimenti.

I Professori inoltrano al Direttore le dichiarazioni di afferenza alle Scuole e ai Dipartimenti.

Il CA si riserva di effettuare eventuali rettifiche d'ufficio allo scopo di garantire un equilibrato svolgimento delle attività organizzative e progettuali di ogni singola Scuola.

Nel momento in cui si afferisce ad una Scuola, si sceglie l'appartenenza al Dipartimento.

All'interno dello stesso Dipartimento il docente partecipa a pieno titolo all'elezione attiva e passiva delle Strutture Didattiche, anche se potrà insegnare in Scuole e Corsi di altro Dipartimento.

La funzione elettiva e propositiva è limitata all'interno del Dipartimento prescelto.

Art. 4 - Commissione Elettorale

La gestione delle operazioni elettorali è svolta da un'apposita Commissione elettorale, costituita da 3 docenti designati dal Consiglio Accademico. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, di assicurare il funzionamento del Seggio elettorale e di redigere il verbale delle operazioni di voto. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice. All'atto dell'insediamento, la Commissione nomina al suo interno il Presidente e il segretario verbalizzante. I componenti della Commissione non possono presentare la propria candidatura alle elezioni.

Art. 5 – Seggio Elettorale

Il Seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori. Vengono nominati, inoltre, due membri supplenti, che subentrano ai titolari in caso di assenza o impedimento. Sia i membri titolari che quelli supplenti sono nominati dalla Commissione Elettorale e scelti tra i professori compresi nell'elenco degli elettori.

Il Seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto. Non può far parte del Seggio chi si presenta come candidato.

Il Seggio, altresì, è competente circa la distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni e l'organizzazione e gestione delle operazioni di voto e di scrutinio.

Il Seggio si insedia nel locale suddetto almeno mezz'ora prima dell'inizio delle votazioni per le connesse operazioni preparatorie: stesura del verbale, controllo del materiale elettorale, controllo degli elenchi elettorali.

Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate.

Art.6 Elettorato Attivo

In riferimento alle Scuole e ai Dipartimenti, l'elettorato attivo è costituito da i docenti in organico che svolgono almeno un insegnamento presente nei piani di studio dei corsi delle Scuole afferenti ai Dipartimento, esclusi eventuali gli insegnamenti a scelta dello studente.

Art. 7 Elettorato Passivo

Così come stabilito all'art. 36 del Regolamento Didattico, il Coordinatore del Dipartimento è eletto dai docenti di I e II fascia degli insegnamenti in organico tra i professori di I e II fascia afferenti al Dipartimento, con almeno 3 anni di anzianità di ruolo e per un periodo di 3 anni rinnovabile per non più di una volta consecutivamente. Nessuna prescrizione è prevista per l'eleggibilità del Responsabile di Scuola.

Art.**8-****Candidature**

Le candidature del personale alle cariche debbono essere presentate, entro le ore 12 del 7° giorno precedente il giorno delle votazioni, con dichiarazione sottoscritta dal candidato indirizzata al Direttore dell'Accademia.

Art. 9 - Modalità di voto

Il voto è personale, libero e segreto.

E' possibile esprimere una sola preferenza. A parità di voti vengono dichiarati eletti i candidati in possesso di maggior anzianità di servizio nel ruolo delle Accademie e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età.

Art**10****-Operazioni****di****voto**

- le operazioni di voto si svolgono in una sola giornata -il 30 Maggio 2018

- il seggio resta aperto fino al completamento delle votazioni.

- il Presidente del Seggio Elettorale cura che, previo accertamento dell'identità personale, avvenga la consegna a ciascun elettore delle schede e della matita, per l'espressione dei voti che gli competono;

- egli cura, inoltre, che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco, nel quale è registrata la afferenza del medesimo alla Scuola e al Dipartimento per il quale vota;

- le contestazioni insorte sulle operazioni elettorali sono decise dal Presidente che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni degli interessati;

- effettuata la votazione, la scheda va ripiegata ed inserita nell'urna relativa alla categoria di eleggibili cui si riferisce;

- alla scadenza dell'orario stabilito per le votazioni, sono ammessi al voto gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato;

- gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio dagli stessi liberamente scelto. Il Presidente del seggio ne prende nota nel verbale. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore.

Art.11-**Operazioni****di****Scrutinio**

Le operazioni di scrutinio si svolgono alla presenza di tutti i componenti del seggio,

in seduta pubblica, appena terminate le operazioni di voto. Esse vengono portate a compimento senza soluzione di continuità.

Al termine delle operazioni di scrutinio, la Commissione Elettorale procede alla proclamazione degli eletti. Essa redige il processo verbale dell'attività compiuta, che trasmette al Direttore, unitamente alle schede elettorali previamente inserite in plichi sigillati e sottoscritti dai componenti della Commissione. Di tutte le operazioni compiute nel processo verbale, deve tra l'altro risultare:

- il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;
- il numero delle schede votate;
- il numero delle schede annullate;
- il numero delle schede non utilizzate;
- i voti riportati da ciascun candidato;

Spetta alla Commissione decidere sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati.

Art.12 Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi

I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale, sono resi pubblici con affissione all'albo e sul sito telematico.

Entro i 5 giorni successivi può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide entro 5 giorni dalla ricezione. La decisione è pubblicata mediante affissione nell'albo.

Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale, entro 5 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Presidente dell'Accademia, che si pronuncia in via definitiva nei successivi 5 giorni,

Art. 13. Sostituzione degli eletti

In caso di dimissioni, perdita dei requisiti previsti dal Regolamento, o comunque, cessazione dalla carica per qualunque ragione, subentra, fino al termine del mandato del componente da sostituire, il candidato risultato primo dei non eletti.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è adottato con Decreto del Direttore, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione, acquisito il parere necessario del Consiglio Accademico, ed entra in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo di sede.

F.to Il Presidente

Prof. Fernando De Filippi